

## ACCERTAMENTO ESECUTIVO

### 01. NOZIONE

Allo scopo di ridurre i tempi di recupero del credito tributario è stato introdotto nel nostro ordinamento l'**accertamento esecutivo** con DL 78/2010, art. 29.

Pertanto, gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° ottobre 2011 (relativi al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 e successivi) hanno efficacia esecutiva, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso legittimano l'esecuzione forzata nei confronti del contribuente. Questi dovrà provvedere al pagamento senza attendere la notifica della cartella di pagamento.

### 02. AMBITO DI APPLICAZIONE

La vista **esecutività** è efficace:

<b>a)</b>	avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per imposte dirette, Irap, Iva, ritenute (a titolo di acconto che d'imposta), imposte sostitutive;
<b>b)</b>	provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

### 03. ESCLUSIONI

L'esecutività **non trova applicazione**:

<b>a)</b>	per i contributi previdenziali anche se inseriti nell'atto di accertamento;
<b>b)</b>	per l'imposta di registro;
<b>c)</b>	per l'imposta sulle successioni e donazioni;
<b>d)</b>	per i tributi locali;
<b>e)</b>	per le altre entrate di natura non tributaria.

**RICORDA** I tributi sopradetti rimangono soggetti alla riscossione in base al ruolo.

#### **04. ATTI DELL'AGENZIA ENTRATE NON ESECUTIVI**

Una nota dell'Agenzia Entrate, la n. 141776/2011 ha chiarito che non rivestono natura esecutiva::

<b>a)</b>	gli atti di contestazione delle sanzioni se connesse all'evasione poiché in questo caso devono essere irrogate unitamente all'accertamento;
<b>b)</b>	gli accertamenti con adesione non preceduti da avviso di accertamento, che derivano da istanza del contribuente;
<b>c)</b>	gli altri atti previsti da istituti definitivi;
<b>d)</b>	gli atti di recupero delle somme erroneamente rimborsate.

#### **05. PROCEDURA**

La norma ha stabilito che gli avvisi di accertamento e gli atti conseguenti debbano contenere

- l'intimazione ad adempiere entro il termine del ricorso;
- l'indicazione di obbligo del pagamento degli importi o dei minori importi dovuti in forza di ricorso;
- l'avvertimento che, decorsi trenta giorni, dal termine ultimo per il pagamento la riscossione sarà affidata in carico alla Riscossione anche per l'esecuzione forzata.

La norma ha stabilito che l'atto diventi esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Una volta divenuto definitivo, decorsi ulteriori trenta giorni, l'atto viene affidato alla Riscossione.

L'Agente della Riscossione provvede all'espropriazione forzata, che, decorso un anno dalla notifica dell'atto di accertamento deve essere preceduta dalla notifica **dell'avviso con l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni.**

L'Agente della Riscossione deve dare notizia al contribuente dell'affidamento del carico affinché questi possa provvedere anche alla richiesta di dilazione delle somme dovute.

<b>A proposito di:</b>	
	<b>Espropriazione forzata</b>
<b>Ricorda che:</b>	
La stessa dovrà avvenire nel termine prescrizione di <b>dieci anni</b> , come corretto dal D.Lgs. 159/2015, art. 5 comma 1, lett. d). L'originario termine era stato fissato in tre anni.	

<b>RICORDA</b>	L'esecuzione forzata rimane <b>sospesa</b> per un periodo di <b>centottanta giorni</b> dalla data di affidamento in carico, che s'intende effettuata alla data di trasmissione del relativo flusso.  Salvo il fondato pericolo per la riscossione, nel qual caso potrà essere immediatamente avviata.
----------------	---

## **06. SE SI PRESENTA IL RICORSO**

Ovviamente, nel caso di presentazione del ricorso si ritorna a quanto previsto dalla norma in tema di riscossione frazionata, pertanto occorrerà provvedere, **per quanto riguarda le imposte**, al versamento:

<b>di un terzo</b> degli importi dovuti a titolo d'imposta, secondo l'art. 15 del DPR 602/1973;
<b>dei rimanenti due terzi</b> dopo la sentenza della CT Provinciale sfavorevole al contribuente, secondo l'art. 68 del D.Lgs. 546/1992;
<b>del residuo</b> dopo la sentenza della CT Regionale sfavorevole al contribuente, secondo lo stesso articolo di cui sopra

Per quanto concerne le **sanzioni**:

<b>nessun importo</b> alla proposizione del ricorso;
<b>i due terzi</b> dopo la sentenza della CT Provinciale sfavorevole al contribuente;
il <b>residuo</b> dopo la sentenza della CT Regionale sfavorevole al contribuente.

<b>RICORDA</b>	Se il ricorso concerne un avviso di accertamento in tema di abuso del diritto, la riscossione delle somme avviene solo a seguito della sentenza della CT Provinciale che rigetti il ricorso secondo quanto sopra visto.
----------------	---



---

<b>A proposito di:</b>	
	<b>ESECUTIVITA'</b>
<b>Ricorda che:</b>	
<p>Nel caso di presentazione del ricorso la stessa rimane inibita fino alla decisione. Non saranno pertanto possibili riscossioni coattive in pendenza di giudizio anche in presenza di un mancato adempimento in tema di riscossione frazionata.</p> <p>Ne consegue che l'Agente della Riscossione non può attivare misure conservative e/o cautelari né applicare interessi di mora, interdetti, fino alla sentenza di primo grado</p>	

